



Un ulteriore anticipo "una tantum", di importo significativamente maggiore ed anche stavolta differenziato a seconda delle qualifica posseduta, verrà corrisposto, all'inizio dell'anno venturo, al personale che risulterà essere in servizio al 1° gennaio prossimo.

Con la mensilità del mese di agosto è stato altresì corrisposto, al personale dirigente ed ai funzionari con trattamento dirigenziale, l'adeguamento annuale delle retribuzioni del personale non contrattualizzato, calcolato sulla media degli incrementi percepiti nell'anno di riferimento dal personale contrattualizzato, a norma dell'articolo 2, comma 5, legge 216/1992 e dall'articolo 24, legge 448/1998; in base alla normativa citata l'aumento verrà applicato allo stipendio, all'indennità integrativa speciale ad agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ivi compresa l'indennità di posizione e relativa maggiorazione, nonché l'indennità perequativa (vedi circolare n. 333-G/Q.S.C.D.I./N11/03 del 7 agosto scorso).

L'incremento già percepito dal personale con trattamento dirigenziale, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20.6.2003, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 6 agosto scorso, è pari dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al 2,75%; gli arretrati da tale data verranno corrisposti con la mensilità di settembre.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "legislazione" il d.lgs. 193/2003, la legge 216/1992 ed il d.P.C.M. 20.6.2003; nell'area "circolari" la ministeriale n. 333-G/Q.S.C.D.I./N11/03 del 7.8.2003.

# Speciale Polizia di Stato

abbiamo ridotto ulteriormente i tassi

Finanziamento 1

## CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	105,00	62,00
<b>7.747,00</b>	159,00	94,00
<b>10.329,00</b>	214,00	123,00
<b>12.911,00</b>	268,00	158,00
<b>15.494,00</b>	317,00	192,00
<b>18.076,00</b>	366,00	225,00
<b>20.658,00</b>	420,00	253,00
<b>23.244,00</b>	476,00	285,00
<b>25.823,00</b>	502,00	316,00

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo apr./giu. 2003). Sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.**

Finanziamento 2

## PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	103,00	65,00
<b>6.197,00</b>	136,00	86,00
<b>9.296,00</b>	203,00	129,00
<b>11.362,00</b>	249,00	157,00
<b>12.395,00</b>	271,00	174,00
<b>13.944,00</b>	306,00	193,00
<b>16.527,00</b>	360,00	228,00
<b>19.109,00</b>	417,00	265,00
<b>21.175,00</b>	457,00	292,00

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2003)

KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/12/2003).

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE  
**SIULP**

Servizio clienti  
**0655381111**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

**Direzione Generale di Roma**  
EUROCC di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

andare in pensione con i requisiti di anzianità richiesti prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.

Sulla materia è recentemente intervenuta la Corte costituzionale che, con un'ordinanza particolarmente perentoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio scorso, sembra aver definitivamente chiuso la questione.

Prima di vedere "come" la questione sia stata chiusa è però necessario comprendere, almeno nelle sue grandi linee, "quale" fosse la questione, evitando il più possibile inutili tecnicismi.

#### **Pensioni e ricorsi**

Negli ultimi anni, in realtà, di sentenze sull'argomento ce ne sono state molte e quasi tutte avevano dato torto ai ricorrenti, che si erano ritrovati **senza stipendio e senza pensione**.

In tutti i casi si trattava di ricorsi proposti da personale che era incappato nel "blocco" delle pensioni d'anzianità imposto dal decreto-legge 375/1997 e confermato dalla legge 449/1997.

Nei pochi casi in cui la sentenza di primo grado aveva dato ragione al ricorrente le Amministrazioni d'appartenenza avevano proposto appello: tutti i giudizi di appello noti hanno dato torto ai lavoratori ed anch'essi si sono venuti a trovare senza posto di lavoro e senza pensione.

E' necessario inoltre chiarire che la materia pensionistica è di competenza in primo grado della Corte dei conti in sede regionale e che l'appello si tiene normalmente presso la Corte dei conti centrale, le cui sentenze sono definitive (non possono essere ulteriormente appellate e vanno quindi senz'altro eseguite).

A questa regola fa eccezione la sola Sicilia, la cui Corte dei conti esercita, per l'appunto in Sicilia, oltre a quelle ordinarie funzioni analoghe a quelle che per le altre regioni vengono esercitate dalla Corte dei conti centrale.

Tra gli operatori di polizia che si trovano in questa situazione (senza impiego e senza pensione) c'è l'ex sottufficiale della Guardia di Finanza Carlo Napoli, che si è visto **dare torto in primo grado** dalla Corte dei conti per la Regione Sicilia ed ha impugnato la sentenza; nel successivo giudizio d'appello la Corte dei conti Regione Sicilia, con ordinanza 23 maggio 2002, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che impedisce di corrispondergli la pensione (tutto questo risulta dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 1ª serie speciale n. 33 del 21 agosto 2002, pagine 40-42).

Il fatto che sia stata sollevata l'eccezione di costituzionalità della norma ha indotto molti a credere, erroneamente, che l'ex vice brigadiere avesse vinto il ricorso.

#### **L'ordinanza della Corte costituzionale**

Ma non è così: con l'ordinanza n. 278/2003, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2003, la Corte costituzionale gli ha invece dato **definitivamente torto**, confermando la validità delle norme e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione di appartenenza.

Nell'inviare gli atti alla Corte costituzionale, la Corte dei conti siciliana aveva sostenuto che al 31 dicembre 1997 il decreto-legge 375/1997, che aveva sospeso le domande di pensione in tutto il settore del pubblico impiego, non era più vigente, stante la sua mancata conversione ed il conseguente annullamento di tutti gli effetti.

Una volta annullati gli effetti del citato decreto-legge, secondo il Giudice contabile l'interessato avrebbe avuto diritto, in base alla disciplina in vigore alla data di cessazione dal servizio, al trattamento pensionistico d'anzianità.

Ma il Giudice delle leggi non la pensa così e, con questo pronunciamento, non si è limitato a risolvere la questione relativa a quel particolare ex appartenente alla Guardia di finanza e non solo per il fatto che proprio a questa questione intendevano ispirarsi quasi tutti i nuovi ricorsi che venivano progettati.

Nell'affrontare il giudizio la Corte costituzionale esamina infatti innanzitutto la "rilevanza" della questione, vale a dire chiarisce se la legittimità della norma oggetto di giudizio costituzionale sia determinante oppure no per dirimere la controversia affrontata dal Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

Se la questione non viene ritenuta rilevante la Corte chiude infatti il giudizio con una declaratoria di "manifesta irrilevanza" e rispedisce gli atti al Giudice che li aveva inviati.

In questo caso specifico l'alto consesso ha ritenuto talmente rilevante la questione da entrare addirittura nel merito del giudizio; in altre parole la Corte costituzionale non si è limitata ad affermare che determinati articoli della legge 449/1997 sono costituzionalmente legittimi, ma ha affrontato direttamente il tema del giudizio sottoposto alla Corte dei conti: l'ex vice brigadiere Carlo Napoli ha diritto o no alla pensione d'anzianità?

La risposta fornita al collega, che aveva confermato l'istanza di collocamento in congedo *«pur dopo aver preso visione del contenuto del citato decreto-legge n. 375 del 1997, che sospendeva, con decorrenza 3 novembre 1997, i trattamenti pensionistici di anzianità anticipati»* appare particolarmente chiara.

*«In realtà – secondo la Corte costituzionale - l'interessato non è mai stato titolare del diritto al trattamento pensionistico in questione, sia perché il citato decreto legge n. 375 del 1997 ha negato tale diritto a chi si collocasse a riposo nel periodo di vigenza dello stesso, sia perché la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha abrogato, nei termini previsti per la conversione, detto decreto legge, facendone salvi gli effetti».*

Per chiarire nei suoi precisi contorni la portata di questa ordinanza vale infine ricordare che il pronunciamento della Corte costituzionale è di per sé inappellabile e che ad esso dovranno far riferimento, nei giudizi in atto ed in eventuali giudizi futuri, tutte le articolazioni dalla Corte dei conti.

L'ordinanza 23 maggio 2002 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia e l'ordinanza n. 278/2003 della Corte costituzionale sono consultabili sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "giurisprudenza".

Ruoli tecnici: finalmente il decreto che ridetermina gli organici de settori e dei profili professionali

Preannunziato da mesi ha terminato il suo iter il decreto ministeriale 7 maggio 2003, che ha rideterminato la consistenza organica dei settori e dei profili professionali nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico scientifica o tecnica, adeguando quella prevista dal D.M. 9 gennaio 1999 e successive modificazioni alle modifiche legislative intervenute nel frattempo, tra cui:

- L'articolo 29, comma 5, d.lgs. 334/2000, che ha modificato la denominazione del "ruolo dei selettori del centro psicotecnico" in "ruolo degli psicologi";
- L'articolo 29, comma 6, d.lgs. 334/2000, che ha soppresso il "ruolo dei medici legali";
- L'articolo 68, comma 6, d.lgs. 334/2000, che ha unificato i settori delle telecomunicazioni e dell'informatica, di cui al primo comma dell'articolo 1, d.P.R. 337/1982, nell'unico settore della telematica;
- La tabelle 4, allegata al d.lgs. 334/2000 e la tabella 2, allegata al d.lgs. 53/2001, recanti i nuovi organici dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica; in particolare il ruolo dei periti tecnici è passato dall'originaria dotazione di 500 unità (di cui 120 periti tecnici superiori) alle attuali 1.459 unità (di cui 350 periti tecnici superiori), mentre il ruolo dei revisori tecnici è passato delle originarie 2.400 unità alle attuali 3.400; di conseguenza buona parte di questi nuovi posti nei due ruoli verrà messa a concorso, si prevede, entro il corrente anno.

Le attuali dotazioni organiche sono dunque:

**Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici: totale 3.370, di cui:**

- 85 settore polizia scientifica;
- 2.723 settore telematica;
- 756 settore motorizzazione;
- 206 settore sanitario.

**Ruolo dei revisori tecnici: totale 3.400, di cui:**

- 93 settore polizia scientifica;

- 1.978 settore telematica;
- 550 settore motorizzazione;
- 101 settore equipaggiamento;
- 527 settore sanitario.

**Ruolo dei periti tecnici: totale 1.459, di cui:**

- 262 settore polizia scientifica;
- 645 settore telematica;
- 179 settore motorizzazione;
- 44 settore accasermamento;
- 38 settore equipaggiamento;
- 88 settore arruolamento e psicologia;
- 203 settore sanitario.

**Ruolo dei direttori tecnici: totale 443, di cui:**

- 196 ruolo degli ingegneri (10 settore polizia scientifica; 99 settore telematica; 72 settore motorizzazione; 15 settore accasermamento);
- 161 ruolo dei fisici (12 settore polizia scientifica; 123 settore telematica; 26 settore equipaggiamento);
- 30 ruolo dei chimici (tutti settore polizia scientifica);
- 16 ruolo dei biologi (tutti settore polizia scientifica);
- 40 ruolo degli psicologi (tutti settore arruolamento e psicologia).

Il d.m. 7.5.2003, ove sono specificate le dotazioni organiche di ogni singolo profilo professionale, è nell'area "circolari" del nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it); nell'area "legislazione" il d.P.R. 337/1982 ed i decreti legislativi 334/2000 e 3/2001.

E' confermato: ausiliari nelle Forze di polizia fino al 2006, nessuna novità sul reclutamento degli effettivi

E' confermato: fino al 31 dicembre 2006 i ragazzi nati entro il 1985 potranno svolgere il servizio militare nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato; lo prevede il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto, in distribuzione dal giorno successivo, mutando l'originaria formulazione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 7, d.lgs. 215/2001, che si limitava a prevedere che «Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985», omettendo pertanto di citare le Forze di polizia.

La stessa disposizione specifica inoltre che «La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti», mentre resta inoltre confermato che, nonostante l'intenzione dichiarata dal Ministro della difesa Martino di anticipare al 2004 la sospensione, per ora «Il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007», al fine di trasformare lo strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa.

Diversamente da quanto paventato da taluni organi di stampa (Corriere della sera 31 luglio, pagina 17: "Prima un anno da soldato per chi vuol fare il poliziotto") nell'imminenza dell'approvazione del decreto legislativo nessuna novità viene introdotta nel reclutamento degli agenti effettivi, né sulla data in cui verrà sospeso il servizio di leva.

Tra le altre novità di rilievo introdotte l'abrogazione di tutte le disposizioni che tuttora determinano preclusioni al reclutamento o al mantenimento in servizio del personale militare connesse con il matrimonio, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di contenuto analogo e che, pertanto, non sono più applicabili.

Viene infine completata la disciplina relativa ai concorsi per l'immissione nel servizio permanente del personale di truppa, prevedendo che il personale in ferma breve reclutato con procedure ordinarie o straordinarie non utilmente collocato nelle graduatorie per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e delle Forze

armate al compimento del terzo anno di servizio possa partecipare, diversamente da quanto avviene oggi, ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate.  
Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

Aggiornamento stipendi vice revisori III corso, nonché dei revisori e revisori capo promossi il 9 aprile scorso

Nella busta paga del prossimo mese di settembre i circa mille vice revisori tecnici che hanno superato il 3° corso di formazione, conclusosi nel dicembre dello scorso anno, troveranno finalmente l'aggiornamento della retribuzione.

Il ritardo è da ricondurre alla diversa data da cui decorreranno le promozioni sul piano giuridico e sul piano economico; essi infatti, a norma dell'articolo 18-bis, introdotto dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 dall'Articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, conseguiranno la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata l'anzianità minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purché alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo (10 dicembre 2002).

L'impossibilità di utilizzare il *software* preesistente e di gestire tali retribuzioni con procedure manuali ha imposto al Cenaps la realizzazione di una procedura *ad hoc*, la cui realizzazione ha richiesto i tempi tecnici che sono alla base del ritardo in argomento.

Con la mensilità del mese di ottobre verranno poi corrisposti gli arretrati a partire dal 10 dicembre 2002, ivi compresa la differenza, sull'anticipo relativo al 2002-2003 previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (provvedimento sulla parametrizzazione stipendiale), tra l'importo corrisposto ad agosto e corrispondente alla qualifica rivestita prima del superamento del corso e l'importo previsto per la qualifica di Vice Sovrintendente (a tal proposito vedi la tabella dei benefici economici derivanti dalla parametrizzazione).

Tutta la normativa citata è sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "legislazione".

Con la mensilità di agosto hanno inoltre percepito l'aggiornamento dello stipendio alle nuove qualifiche conseguite i revisori tecnici ed i revisori tecnici capo promossi, a seguito della riunione della relativa commissione tenutasi il giorno 9 aprile scorso, con decorrenza 1° gennaio 2000 e 1° gennaio 2001 (cfr. ministeriale n. 333-E/270.0/5 del 4.4.2003, sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "circolari").

Con la mensilità di settembre è prevista la corresponsione degli arretrati.

Assunzioni e corsi per ispettori e commissari

Come noto nel corso della riunione n. 118 del 25 luglio 2003 il Consiglio dei Ministri ha autorizzato tra l'altro, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, come consentito dalla legge finanziaria per il 2003, una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per un totale di 6.967 unità, di cui 5.601 unità (a fronte delle 6.567 richieste - vedi relazione annessa al d.P.R.) per i comparti del settore sicurezza ed, in tale ambito, 1.460 unità (a fronte delle 1.758 richieste - vedi relazione al d.P.R.) per la sola Polizia di Stato.

Questa autorizzazione, per divenire "operativa", doveva essere recepita con decreto del Presidente della Repubblica da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale previa registrazione presso la Corte dei conti: la registrazione è avvenuta venerdì 22 agosto scorso (registro 10, foglio 19) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto il d.P.R. è stato pubblicato.

Potranno dunque ora essere formalmente avviate le procedure per l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per il conferimento di 640 posti dal

allievo vice ispettore indetto con d.m. 23 novembre 1999, dei Commissari e dei Direttori tecnici idonei agli ultimi due concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

L'avvio del corso da ispettore ha ormai davanti a sé un unico ostacolo: non è stato ancora approvato il decreto ministeriale che ne disciplina lo svolgimento, previsto a norma dell'articolo 17, comma 3, legge 400/1988 dall'articolo 27-ter d.P.R. 335/1982, introdotto dall'articolo 3, d.lgs. 53/2001.

Il ritardo nell'approvazione di tale regolamento è dovuto alla sopravvenuta necessità di adeguarne la formulazione ai rilievi mossi dal Consiglio di Stato all'analogo provvedimento già predisposto per i corsi destinati al personale dirigente e direttivo in ordine alla necessità di disciplinare più compiutamente i criteri per la nomina del corpo docente, la formazione dei piani di studio e l'articolazione del percorso formativo.

In altre parole il Dipartimento della pubblica sicurezza, attesa l'oggettiva analogia dei due regolamenti, ha opportunamente preferito non avviare l'iter dello schema di regolamento che aveva approntato e rielaborarlo per evitare, per quanto possibile, che rilievi analoghi a quelli sollevati per l'altro regolamento potessero allungare ulteriormente i tempi.

Il regolamento destinato a disciplinare i corsi per ispettore, nella sua nuova formulazione, verrà inviato alle organizzazioni sindacali per il prescritto parere già nei prossimi giorni ed il Ministero dell'interno ne solleciterà al massimo l'iter, al fine di consentire l'avvio del corso di formazione per ispettore, da tenersi presso l'Istituto di Nettuno, entro i primi giorni del prossimo mese di novembre.

Per ciò che attiene gli idonei ai concorsi direttivi ricordiamo che l'articolo 14-bis, "Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato" del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2003, n. 178) ha stabilito che:

*«1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002».*

I competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza hanno manifestato l'intenzione di avviare i corsi di formazione subito dopo la conclusione del 93° corso commissari, la cui cerimonia di chiusura è prevista per il 20 dicembre prossimo, con inizio effettivo delle attività didattiche immediatamente dopo la festa dell'Epifania 2004.

Tutto sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

#### Indennità di vigilanza scalo: a settembre arretrati

Con nota n. 557/RS/01/20/2946 del 30 luglio il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto di aver provveduto, con i fondi disponibili, alla emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dell'indennità di vigilanza scalo per le prestazioni rese dal personale PolFer nei seguenti periodi.

- 1° semestre 2002 e mesi di luglio e settembre per tutti i compartimenti;
- Mese di ottobre per i soli compartimenti di Ancona, Bologna, Napoli, Reggio Calabria, Roma e Verona.

I compartimenti citati devono aver fatto pervenire alle corrispondenti questure, entro il 31 agosto scorso, le segnalazioni di propria competenza per consentire la materiale corresponsione delle spettanze durante il corrente mese di settembre.

La nota n. 557/RS/01/20/2946 del 30.7.2003 è sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "circolari".

*La serenità* passa attraverso  
 le proprie scelte

# Speciale Polizia di Stato

[ abbiamo ridotto ulteriormente i tassi ]

Finanziamento 1

## CESSIONE DEL QUINTO

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo apr./giu. 2003). Sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
<b>5.164,00</b>	105,00	62,00
<b>7.747,00</b>	159,00	94,00
<b>10.329,00</b>	214,00	123,00
<b>12.911,00</b>	268,00	158,00
<b>15.494,00</b>	317,00	192,00
<b>18.076,00</b>	366,00	225,00
<b>20.658,00</b>	420,00	253,00
<b>23.244,00</b>	476,00	285,00
<b>25.823,00</b>	502,00	316,00

Finanziamento 2

## PRESTITO CON DELEGA

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2003)

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
<b>4.648,00</b>	103,00	65,00
<b>6.197,00</b>	136,00	86,00
<b>9.296,00</b>	203,00	129,00
<b>11.362,00</b>	249,00	157,00
<b>12.395,00</b>	271,00	174,00
<b>13.944,00</b>	306,00	193,00
<b>16.527,00</b>	360,00	228,00
<b>19.109,00</b>	417,00	265,00
<b>21.175,00</b>	457,00	292,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso. KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/12/2003).

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro  
 Cessioni  
 Quinto

IN CONVENZIONE



Servizio clienti  
**0655381111**

Numero Verde  
**800-754445**

Site Internet  
**www.eurocq.it**

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma